

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MIRABELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ELEONORA MIRABELLI

Seduta del 18/11/2025

FATTO

Parte ricorrente deduce di aver stipulato, in data 07.08.2018, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente. Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, chiede che l'Arbitro condanni la resistente al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB. In particolare, parte ricorrente chiede la restituzione della somma di euro 107,11 a titolo di rimborso *pro quota* della commissione per l'intermediario del credito (quota ripetibile) ed euro 762,59 (quota non ripetibile), della somma di euro 343,44 a titolo di rimborso pro quota delle spese di distribuzione, ed euro 13,20 a titolo di spese riscossione rata e così per complessivi euro 1.226,34, oltre interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.

Parte resistente, nel controdedurre, eccepisce che, stante la vigenza dell'art. 6bis DPR 180/1950, i principi espressi dalla sentenza Lexitor non sarebbero applicabili ai contratti di cessione del quinto. In ogni caso, la sentenza della CGUE resa nel caso Unicredit Bank Austria esclude il rimborso degli oneri

non ricorrenti o comunque di quei costi relativi a prestazioni già integralmente eseguite al momento del rimborso anticipato; peraltro, il conteggio estintivo rilasciato ai fini della estinzione anticipata del prestito è stato redatto in conformità alle previsioni contrattuali e alla normativa di riferimento. In conclusione, chiede quindi a codesto Arbitro di respingere il ricorso in oggetto in quanto infondato in fatto ed in diritto.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

Nel merito, si precisa che il finanziamento è stato estinto nel novembre 2022, in corrispondenza della rata 48/120, sulla base di conforme conteggio estintivo del quale è versata in atti conforme quietanza liberatoria.

Premesso quanto sopra con riguardo alle circostanze dell'estinzione del finanziamento e della disciplina pattizia, si fa presente che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 263/22, ha dichiarato illegittimo l'art. 11 octies, comma 2 D.L. n. 73/2021 (Decreto Sostegni bis), convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021 giacché - in violazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - limita l'efficacia retroattiva della c.d. sentenza Lexitor, escludendone l'applicazione rispetto alle estinzioni anticipate dei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge stessa (25 luglio 2021). In particolare, posto che l'esclusione in parola è stata realizzata attraverso il rinvio alle disposizioni secondarie della Banca d'Italia, ove è prevista la rimborsabilità dei soli costi *recurring*, l'art. 11 octies deve essere dichiarato incostituzionale nella parte in cui rinvia alle suddette disposizioni.

Alla luce di quanto sopra, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima dell'entrata in vigore della Legge n. 106 del 23 luglio 2021 (25 luglio 2021), trova applicazione - ai fini del rimborso degli oneri non maturati alla data di estinzione anticipata - l'originario art. 125 sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor: saranno dunque retrocedibili, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione - sia i costi c.d. *recurring* (ossia i costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale), sia i costi c.d. *up front* (ossia i costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito).

Ciò premesso, per quanto concerne il criterio da adottare concretamente per quantificare il rimborso di detti oneri (non essendosi la Corte di Giustizia pronunciata sul criterio da adottare ma limitandosi ad osservare che tutti i costi sostenuti dal consumatore devono essere restituiti in proporzione alla durata residua del contratto), costituisce orientamento condiviso tra i Collegi la volontà di assicurare continuità all'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019 (richiamata peraltro espressamente dalla sentenza della Corte Costituzionale che ne ha osservato la conformità alla sentenza Lexitor) e più precisamente, ferma restando in ogni caso l'autonomia dei contraenti nel disciplinare diversamente il criterio di restituzione dei costi, sempre che questo sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda comunque ad un principio di proporzionalità:

- a) per i costi *recurring*, criterio di proporzionalità lineare;
- b) per i costi up front, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi).

Restano inoltre fermi i già noti principi espressi dai Collegi in tema di rimborsabilità degli interessi legali (dal reclamo al saldo e purché oggetto di domanda (cfr. Collegio di Coordinamento n. 5304 del 2013) e di non ristorabilità delle spese legali attesa la natura seriale del contenzioso in materia di cessione del quinto).

Si precisa inoltre che - relativamente alle imposte ed oneri erariali – è orientamento condiviso tra i Collegi che esse costituiscono voci di costo non retrocedibili in quanto si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce quale sostituto d'imposta, adempiendo ad un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi; la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125 ter TUB prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Tutto ciò premesso, codesto Collegio ritiene che il contesto come sopra delineato non appare modificato dalla recente entrata in vigore del D.L. n.104/2023, coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136 che, all'art. 27- rubricato "*Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo*", così recita: "*1. All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte»*".

Prima di passare all'esame delle singole voci di rimborso chieste dalla ricorrente, si rileva che il Collegio disattende l'argomentazione dell'intermediario, secondo cui sarebbero applicabili al caso di specie i principi affermati dalla sentenza resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in data 9 febbraio 2023 (c.d. Unicredit Bank Austria) e dunque che sarebbero da escludere dai costi oggetto di rimborso quelli di cui il consumatore ha già interamente usufruito al momento della concessione del finanziamento (cd. costi aventi natura up front). La citata sentenza, infatti, fa riferimento alla materia dei contratti di credito immobiliare e non è dunque pertinente al caso di specie (cfr. al riguardo, ex multis, Collegio di Torino n. 6123/2023: Collegio di Napoli n.4441/2023).

Nel caso di specie, si osserva che le provvigioni dell'intermediario sono descritte nel contratto (quota ripetibile) e riportano attività aventi natura *recurring*, mentre quelle relative alla quota non ripetibile hanno natura *up front*, che si esauriscono con l'erogazione del prestito, come anche le commissioni di distribuzione (facendo riferimento ad attività prodromiche alla stipula del contratto). Hanno invece natura ovviamente *recurring* le spese di incasso rata e quelle relative alle comunicazioni periodiche.

Si riporta dunque di seguito, la tabella elaborata alla luce degli elementi versati in atti e sulla base degli orientamenti condivisi tra i Collegi.

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	3,65%					
Denominazione		% rapportata al TAN	37,91%					
Commissione a favore dell'intermediario (quota ripetibile - criterio contrattuale)				544,70 €	Recurring	206,51 €	206,51 €	0,00 €
Commissione a favore dell'intermediario (quota NON ripetibile)				1.270,98 €	Up front	481,86 €		481,86 €
Spese incasso rata e comunicazioni periodiche				22,00 €	Recurring	13,20 €	13,20 €	0,00 €
Commissione di distribuzione				572,40 €	Up front	217,01 €		217,01 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								698.87 €

Tale importo non coincide con quanto richiesto dalla ricorrente, che aveva applicato il criterio del *pro rata temporis* per tutte le voci richieste.

Il Collegio precisa infine che, trattandosi di ricorso presentato successivamente all'entrata in vigore delle nuove Disposizioni ABF, ai sensi di quanto previsto nella nota (3) di pag. 25 delle predette Disposizioni, l'importo finale contenuto nelle pronunce di accoglimento è arrotondato all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo al saldo (cfr. decisione ABF, Collegio di coordinamento n. 5304/2013).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 699,00 (seicentonovantanove/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE